

**Convenzione tra
Università Telematica San Raffaele Roma**

e

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita con D.M. 8 maggio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 135 del 1 giugno 2006, codice fiscale 97471900155, di seguito denominata Università od Ente Promotore, rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Sergio Pasquantonio, domiciliato per la sua carica di Presidente presso la sede legale dell'Università – Via di Val Cannuta, 247 – Roma

E

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Michele Coppino n°26, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Carlo Cattani, P. IVA 02268260904

Premesso che

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" che all'art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;

Considerato che

- Le Parti concordano sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il tirocinio ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente; non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;
- tirocinio, in quanto previsto dall'ordinamento didattico del Master di I° livello in "Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie", è curricolare e riconosciuto in termini di crediti formativi universitari (CFU);

Le parti convengono quanto segue

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari si impegna ad accogliere presso le proprie strutture in qualità di tirocinanti gli studenti iscritti al Master di II° livello in "Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie".

Il tirocinio sarà assoggettato, in armonia alla normativa vigente, alle seguenti regole:

Articolo 1 Progetto Formativo

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore e da un responsabile aziendale indicato dall'azienda ospitante.
3. Per ogni tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, i cui contenuti saranno concordati dal tutore e dal responsabile designato dal soggetto ospitante.
4. L' avvio effettivo e formale del tirocinio avviene con la sottoscrizione del progetto formativo da parte dell'Università e del soggetto ospitante, e del tirocinante per presa visione e accettazione delle condizioni.
5. Il progetto formativo sarà compilato secondo il modello facsimile allegato alla legge di riferimento e dovrà contenere: il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e di quello designato dal soggetto ospitante; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con espressa indicazione dei tempi di presenza presso la struttura del soggetto ospitante; le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, uffici) presso le quali si svolgerà il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, stipulati dal soggetto promotore secondo le disposizioni di legge in materia.

Articolo 2

Il soggetto promotore si impegna a:

1. assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL posizione n°20268168/52- Codice ditta 18200200/70 nonché per la responsabilità civile presso la compagnia di assicurazione SAI polizza M0406570608.
2. comunicare all'Ispettorato Provinciale del Lavoro l'attivazione dei singoli tirocini indicando il nominativo dei tutori. La stessa notifica sarà inviata all'Assessorato Regionale e alle Organizzazioni Sindacali;
3. designare un tutore, responsabile didattico/organizzativo, che abbia il compito di monitorare l'intera attività di tirocinio;
4. predisporre una scheda di verifica e di monitoraggio da somministrare al termine del tirocinio sia al responsabile dell'azienda che al tirocinante;
5. convocare il tirocinante presso la propria sede al fine di verificare l'andamento del tirocinio.

Articolo 3

L'azienda ospitante si impegna

1. designare il responsabile aziendale che provvederà a redigere la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinio avviato ed inviarla alla Segreteria Studenti dell'Università, in seguito alla conclusione degli stessi;
2. realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;

3. segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, agli istituti assicurativi (INAIL e Compagnia privata presso cui il tirocinante è assicurato per la responsabilità civile verso terzi) e alla Università Telematica San Raffaele Roma ;
4. tenere un foglio presenza del tirocinante siglato dal Responsabile aziendale e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso da consegnare alla Segreteria Studenti Università Telematica San Raffaele Roma al termine del tirocinio;

Le aziende possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- a. aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b. con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c. con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Articolo 4

Sulla base della vigente normativa le parti impegnano il tirocinante

1. a partecipare all'attività di tirocinio di orientamento nei tempi e con le modalità previste nel progetto relativo, rispettando orari, regole e modelli di comportamento aziendale concordati;
2. a sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene i prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio;
a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Articolo 5

I soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi secondo il D.Lgs. n. 81/2008 in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono equiparati ai lavoratori del soggetto ospitante.

Di conseguenza, come misura generale di tutela, i tirocinanti devono ricevere un'adeguata formazione e informazione da parte del soggetto ospitante. Devono ricevere altresì adeguati dispositivi di protezione individuale, nel caso in cui l'attività formativa lo richieda (es. uso di laboratorio, attrezzature di lavoro di genere, agenti fisici, chimici e biologici), oltre ad essere loro richiesta l'osservanza delle normative aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Articolo 6

La presente convenzione, redatta in due esemplari ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, su richiesta del soggetto promotore, per un ulteriore triennio.

E' fatta salva la possibilità di disdetta da esercitarsi dalle Parti almeno tre mesi prima della scadenza, mediante apposita dichiarazione spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8, della tabella allegata al DPR 21.10.1972, n. 634, e successive modifiche ed integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico della parte richiedente.

Articolo 7

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 8

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza.

Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente atto, non definibili in via amministrativa le Parti concordano di assoggettarsi all'esclusiva competenza del Foro di Sassari.

Sassari,

Roma,

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Carlo Cattani

Per Università Telematica San Raffaele Roma
Il Magnifico Rettore
Prof. Giuseppe Rotilio